

COMUNE DI BORGO CHIESE
PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 20
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO:	ARTICOLI 175 E 193 D.LGS. 18.08.2000, N. 267 – VARIAZIONE AL FONDO DI RISERVA DI CASSA E CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO.
-----------------	---

L'anno duemiladiciannove, addì ventinove del mese di luglio, alle ore 20.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

PUCCI CLAUDIO
POLETTI MICHELE
BODIO FABIO
ZULBERTI ALESSANDRA
FACCINI MICHELE
POLETTI SILVIA
FACCINI CRISTINA
TAMBURINI MIRKO
BERTINI EFREM
SPADA ROBERTO
LEOTTI GIUSEPPE
FERRARI EFREM
BUTTERINI GIOVANNI
SARTORI ANDREA

Assenti i signori: Gnosini Katia.

Assiste il Segretario comunale signor Baldracchi dott. Paolo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Pucci Claudio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO:	ARTICOLI 175 E 193 D.LGS. 18.08.2000, N. 267 – VARIAZIONE AL FONDO DI RISERVA DI CASSA E CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO.
-----------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la L.P. 09.12.2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, in attuazione dell’art. 79 dello Statuto speciale e per coordinare l’ordinamento contabile dei comuni con l’ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della L.P. 03.08.2015, n. 2, ha stabilito che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applichino le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel Titolo I del D.lgs. 23.06.2011, n. 118, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa legge ha inoltre individuato gli articoli del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 che trovano applicazione nei confronti degli enti locali della Provincia Autonoma di Trento e stabilito, all’art. 54, che “In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell’ordinamento regionale o provinciale.”;
- per i richiamati enti locali, pertanto, le disposizioni di cui al D.lgs. 23.06.2011, n. 118, nonché al D.lgs. 267/2000, così come recepite dalla L.P. 18/2015, hanno trovano applicazione a far data dal 1° gennaio 2016;
- con il sopra richiamato D.lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, comma 3, della Costituzione;
- ai sensi dell’art. 3 del sopra citato D.lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria.

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 dd. 19.03.2019 ad oggetto: “Approvazione bilancio di previsione finanziario 2019-2021, Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 e nota integrativa. Esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi del comma 3 dell’art. 233-bis del d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni.”.

Richiamati inoltre i seguenti provvedimenti:

- deliberazione della Giunta comunale n. 11 dd. 25.03.2019, ad oggetto: “Riacertamento ordinario dei residui attivi e passivi esercizio finanziario 2018 - art. 3, comma 4, D.lgs. 23.06.2011, n. 118.”;
- deliberazione della Giunta comunale n. 29 dd. 06.05.2019, ad oggetto: “Variazioni al bilancio finanziario 2019-2021. Adozione in via d’urgenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2.”, ratificata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 16 dd. 04.06.2019;
- deliberazione della Giunta comunale n. 31 dd. 22.05.2019, ad oggetto: “Approvazione atto programmatico di indirizzo 2019 (bilancio di previsione finanziario 2019-2021): parte riferita ai compiti, agli obiettivi, al personale e ai mezzi strumentali assegnati a ciascun servizio e parte finanziaria”;
- determina del Responsabile del servizio finanziario n. 100 dd. 03.07.2019, avente ad oggetto: “1^ Variazione alle partite di giro del bilancio 2019/2021 ai sensi dell’art. 175, comma 5 quater lett. e) del D.lgs. 267/2000 e ss.mm..”

Visto l’art. 175, comma 8, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL), dove è previsto che “Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare dell’ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

Atteso che, a norma dell’art. 193, comma 2, del citato D.lgs. 267/2000, almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194 del D.lgs. 267/2000;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Evidenziato che, dopo l'adozione dei provvedimenti di variazione al bilancio finanziario 2019-2021 sopra richiamati, non sono emersi nuovi e/o ulteriori elementi contabili tali da comportare l'esigenza di procedere con un assestamento generale di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.lgs. 267/2000 già citato, fatta salva la necessità di adeguare, ex art. 166 del medesimo D.lgs., il fondo di riserva di cassa dagli iniziali Euro 30.000,00 ad Euro 27.000,00, in modo da allinearla alla previsione in competenza del fondo di riserva per l'annualità 2019, come da Allegato A) alla presente deliberazione.

Considerato che risulta comunque obbligatorio deliberare il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.lgs. 118/2011, punto 4.2, lettera g).

Rilevato che, con nota del 08.07.2019, acquisita a protocollo in pari data con il n. 4549, il responsabile del servizio finanziario ha attestato l'inesistenza di debiti fuori bilancio da ripianare o di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa e che quindi, permanendo una situazione di equilibrio di bilancio, non si rende necessario adottare alcuna misura correttiva volta a ripristinare il pareggio.

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, in base al quale, in sede di assestamento di bilancio e al termine dell'esercizio ai fini della redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato rispettivamente nel bilancio e nell'avanzo in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso.

Preso atto dell'equilibrio nella gestione dei residui attivi e passivi e quindi della non necessità di procedere all'accantonamento di ulteriori poste al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui stanziamento a bilancio è attualmente di Euro 12.200,00 e il cui accantonamento, nel risultato di amministrazione, è pari ad Euro 43.000,00.

Ritenuta l'attuale dotazione del fondo di riserva sufficiente in relazione alle possibili spese impreviste che potranno prospettarsi entro la chiusura dell'esercizio, tanto da non doverne integrare l'importo.

Visto il parere favorevole espresso dal revisore dei conti – verbale n. 07 del 18.07.2019, in atti sub n. 4811 di protocollo.

Acquisiti, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m., i pareri sulla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e sulla regolarità contabile, entrambi espressi dal responsabile del servizio finanziario.

Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m..

Visto il D.lgs. 23.06. 2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Vista la L.P. 09.12.2015, n. 18.

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m..

Visto lo Statuto comunale.

Visto il regolamento di contabilità, in particolare l'art. 28.

Con voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 0, astenuti n. 5 (Spada Roberto, Leotti Giuseppe, Ferrari Efrem, Butterini Giovanni, Sartori Andrea), espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. Di approvare la variazione al fondo di riserva di cassa come evidenziata nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D.lgs. 267/2000 in esito alla verifica della gestione finanziaria di competenza e dei residui, dalla quale non emergono dati che

facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione e che, pertanto, non sono necessari provvedimenti di ripristino degli equilibri finanziari, come dimostrato nei seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo:

- Allegato B) Prospetto di controllo degli equilibri di bilancio di cui all'art. 162 del D.lgs. 267/2000;
- Allegato C) Prospetto di controllo della gestione di cassa;
- Allegato D) Prospetto di controllo della gestione dei residui.

3. Di dare inoltre atto che non si rende necessario procedere all'assestamento generale di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.lgs. 267/2000, considerato che, dopo le variazioni di cui:
 - alla deliberazione della Giunta comunale n. 29 dd. 06.05.2019, ratificata con delibera del Consiglio comunale n. 16 dd. 04.06.2019;
 - alla determina del Responsabile del servizio finanziario n. 100 dd. 03.07.2019 avente ad oggetto: "1^a Variazione alle partite di giro del bilancio 2019/2021 ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater lett. e) del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.;non sono emersi nuovi e/o ulteriori elementi contabili tali da comportare l'esigenza di provvedere in tal senso.
4. Di dare altresì atto che:
 - rimane assicurato l'equilibrio economico e il pareggio finanziario nel rispetto di quanto previsto dall'art. 193 del D.lgs. 267/2000;
 - non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare ai sensi dell'art. 194 del D.lgs. 267/2000.
5. Di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Tesoriere, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000.
6. Di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2019.
7. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all'albo telematico comunale per dieci giorni consecutivi ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.; la stessa diverrà esecutiva il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di pubblicazione.
8. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5, 13 e 29 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto digitalmente.

IL SINDACO
Pucci Claudio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Baldracchi dott. Paolo